

Zurigalo, Andrea e Cristoforo de' Barni, Nicolò Pruarolo, Giovanni Paternoster, Jacopo da Villanova di Bellino, Giovanni di Pietro da Caseleto, Albertino de' Pedrarii, Tedolo Niciono, Battista de' Nadi, Giovanni Bignani, Defrudino da Merlino, Giovanni Micolo, Stefano Agnais, Cristoforo da Comalba, Leone *de Dossio*, mastro Taddeo Gambareno, Federico da Sommariva, Bassano da Pantiliate, Cinolo de' Banderali (?), Damo da Palato, Cresono e Francesco da Calco, Lanzaio e Giovanni de' Ricardi, Antonio Domenegano, Lorenzo di Arlivio, Cristoforo da Vailate, Daniele de' Cadamosti, Spineto Climola, Bongiovanni de' Forti, Leonardo di Pusterla, Castello *de Busuate* (da Buscate?) di Giovanni, Girolamo de' Mutoni, Antonio de' Busti, Giovanni del Pozzo, Giovanni da Concorezzo, Stefano Brugazzi, Maffino Prestoria, Armano *Magan* . . . , Deferdino dall' Acqua, Nicolò del Gallo, Giacomo da S. Maria, Pietro da Lodi, Giovanni da Calco, Francesco Dorato dei Cadamosti, prestarono il giuramento solenne di fedeltà. Dichiarò poi aver date le seguenti risposte a loro domande: Circa i vari dazi che si esigevano in quella città e territorio, e che si enumerano, i lodigiani saranno trattati come al tempo del primo duca di Milano, restando esenti gli agnelli e capretti che si donano per convitti di nozze e di funerali, e così pei cavalli e muli che comprano per proprio uso negli stati della Signoria. Circa il sale saranno trattati come Brescia e Bergamo. Non sarà imposta alcuna tassa in Lodi e suo vescovato. Gli armigeri alloggiati in città e nel vescovato non potranno pretender viveri ed altro gratuitamente. È riservato al solo comune lo stabilire le mete per la vendita delle vittuarie. Sono annullati tutti i debiti che gli abitanti in Lodi e suo vescovato tenevano per gravezze, dazi ecc. imposti al tempo di Filippo Maria Visconti. Si accorda piena amnistia per delitti commessi in passato; compresi quelli contro Venezia, trattine i ribelli di questa e i lor beni. Tutti i detti abitanti sono esonerati per 25 anni da gravezze e taglie, trattene le *angarie* in tempo di guerra. Ai medesimi è data facoltà di condur grano, vino e viveri dove vorranno, non però a luoghi nemici, pagando i dazi prescritti. Sono cassate le obbligazioni contratte in addietro da lodigiani sotto la pressione di condottieri di milizie. Tutti i militari e forestieri, anche ribelli di Venezia, che si trovano in Lodi, potranno partirne liberamente entro quattro giorni. Circa la facoltà a quei territoriali di esportare e reimportare animali nel territorio pagando il solo dazio della mercanzia, si osservi ciò che usavasi ai tempi del primo o dell' ultimo duca di Milano, come sarà più vantaggioso per quella città. È accordata immunità ed esenzione (sic) ad Arnolfo da Fissiraga, suoi eredi e beni. Al medesimo è conservata la giurisdizione di Castione, riservatone il mero e misto impero ai rettori di Lodi, e la facoltà alla Signoria di munirne il fortilizio. Anche a Jacopo da Fissiraga si concede l' esenzione. I milanesi prigionieri in Lodi non saranno liberati finchè non ritornino liberi i lodigiani prigionieri in Milano, e non riabbiano i lor beni e giurisdizioni poste fuori dello stato veneto, si eccettua Ambrogio da Rho. Niun cittadino di Lodi potrà essere relegato fuori di quel distretto. A tutti quegli abitanti è guarentita sicurezza di persona e di beni. Al magazzinoere (*canipario*) del sale non sarà data molestia; gli sarà pagato il sale che egli tiene di ragione del duca di Milano, e quella derrata non sarà venduta a maggior prezzo che in Brescia e Bergamo. È riservato all' arbitrio della Signoria il chiesto ri-